

CAPO II

Autorizzazione allo scarico

Art.12 Obbligo di allacciamento ed autorizzazione degli scarichi alla rete fognaria

1. Nelle località servite da rete fognaria ogni insediamento che genera uno scarico deve provvedere all'allaccio alla rete fognaria, secondo le modalità indicate dal Gestore, nel rispetto del presente Regolamento.
2. Ogni scarico non autorizzato ovvero non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento è considerato abusivo e suscettibile di immediata soppressione senza pregiudizio alcuno delle relative sanzioni.
3. In caso di inerzia od inadempienza degli interessati dopo intervenuto avviso, i relativi obblighi possono essere fatti valere, dal Sindaco con specifiche ordinanze.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art. 7 (condizioni di ammissibilità), la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inoltrata all'Autorità d'Ambito competente e l'inoltro ad autorità diversa da quella competente, ovvero non in conformità alle prescrizioni regolamentari e di legge, equivale a mancata presentazione della domanda. L'Autorità d'Ambito, salvo diversa disposizione normativa nazionale o regionale, può delegare il Gestore del Servizio Idrico Integrato a ricevere la domanda, a istruire la pratica e a rilasciare l'autorizzazione riservandosi integralmente l'esercizio del potere di verifica e controllo in quanto con la delega si trasferisce non già la titolarità del potere bensì il mero esercizio di esso: la delega infatti può essere revocata.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente devono intendersi operanti ed efficaci ogniqualvolta il Gestore non sia informato sulla natura dell'insediamento e sulle dimensioni e caratteristiche dei reflui, ovvero non sia messo nelle condizioni di valutare la sussistenza o meno dei presupposti legittimanti il rilascio dell'autorizzazione.